



Università
Ca' Foscari
Venezia

Temi di diritto tributario

Parte II –Fiscalità delle operazioni straordinarie

(Dispensa del corso ACUIML A.A. 2010-2011)

Prof. Antonio Viotto

Venezia, Marzo-Aprile 2011



1. **Fusione**
2. **Scissione**
3. **Trasformazione**
4. **Operazioni di conferimento**



1. Fusione

- La fusione presenta diverse problematiche di natura tributaria, in particolare nell'ambito delle imposte dirette.
- È un argomento molto dibattuto ed oggetto di numerosissimi interventi legislativi.
- La fusione è stata al centro dell'attenzione del legislatore e dell'A.F. anche in quanto strumento idoneo a perfezionare comportamenti elusivi (rivalutazioni, c.d. commercio bare fiscali, ecc.).
- È un argomento interdisciplinare, in quanto presuppone la conoscenza delle questioni civilistiche e contabili legate all'operazione.

Le diverse tipologie di fusione

- Fusioni proprie: le società coinvolte si estinguono dando vita ad (confluiscono in) un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione.

Si tratta di operazioni mediante le quali più società (Fuse) “trasferiscono” l'intero patrimonio, attivo e passivo, ad una nuova società (Risultante dalla fusione).

- Fusioni per incorporazione: una o più società (Incorporate) “trasferiscono” l'intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una società preesistente (Incorporante).

Tendenzialmente si verifica che una partecipante incorpori la partecipata (Fusione diretta). Nel caso di partecipazione totalitaria si parla di Fusione anomala. Nel caso in cui sia la partecipata ad incorporare la partecipante si parla di Fusione inversa.

I principali effetti delle fusioni

- Nella fusione propria la società risultante dalla fusione assegna le proprie azioni (di nuova emissione) agli azionisti delle società fuse, in base ad un determinato rapporto di cambio (che deriva dalla valutazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione).
- Nella fusione per incorporazione la società incorporante incrementa il proprio capitale sociale per assegnare le proprie azioni agli azionisti delle società incorporate, in base ad un determinato rapporto di cambio.
- Nella fusione per incorporazione in cui vi sia un rapporto di partecipazione tra l'incorporante e l'incorporata, non vengono date in concambio azioni dell'incorporante nella misura in cui l'azionista dell'incorporata è l'incorporante stessa (in caso contrario si annacquerebbe il capitale).

I principali effetti delle fusioni

- In capo a società partecipanti alla fusione:
 - “transito” delle attività e delle passività dalla società fusa/incorporata alla società risultante dalla fusione/incorporante;
 - rilevamento di differenze tra incrementi di capitale della società risultante dalla fusione/incorporante e saldo delle attività e passività acquisite;
 - rilevamento di differenze tra valore delle partecipazioni detenute nella società incorporata da parte della società incorporante (destinate ad essere annullate) e saldo delle attività e passività acquisite.

I principali effetti delle fusioni

- In capo a soci della società fusa/incorporata:
 - annullamento delle partecipazioni detenute e sostituzione con quelle, di nuova emissione, della società risultante dalla fusione/incorporante.

- In capo a società incorporante che partecipa la società incorporata:
 - annullamento delle partecipazioni detenute (senza sostituzione).

I principali effetti delle fusioni

Si deve perciò verificare:

- a) la rilevanza fiscale del “transito” delle attività e passività dalla società fusa/incorporata alla società risultante dalla fusione/incorporante
- b) l’impatto sui valori fiscalmente riconosciuti dei beni “trasferiti” per effetto della fusione
- c) la rilevanza fiscale delle differenze (avanzi e disavanzi da annullamento e da concambio) che si formano in occasione della fusione
- d) la rilevanza fiscale del concambio delle partecipazioni in capo ai soci della società fusa/incorporata
- e) il trattamento fiscale degli eventuali conguagli in denaro

Fonti normative

- La norma principale cui fare riferimento è l'art. 172 del TUIR
- Per le fusioni effettuate in ambito UE si applicano gli artt. 178 e ss. del TUIR
- Nel contempo sono previste disposizioni antielusive, finalizzate ad evitare la strumentalizzazione dell'operazione
- Nella finanziaria 2007 è stato introdotto un sistema di agevolazioni per le aggregazioni aziendali attuate anche mediante fusione negli anni 2007 e 2008
- Nella finanziaria 2008 è stata reintrodotta la possibilità di fruire di un'imposta sostitutiva

Normativa previgente


- Il trattamento fiscale della fusione è stato oggetto di numerosissimi interventi:
 - Formulazione originaria del TUIR (art. 123) → rilevanza del disavanzo da annullamento
 - L. n. 724 del 1994 → neutralità fiscale
 - Art. 21 del D. L. n. 41 del 1995 → imposta sostitutiva del 20%
 - D.Lgs. n. 358 del 1997 → imposta sostitutiva del 27%, prima, e del 19%, poi (con riconoscimento del disavanzo, se già tassato)
 - D.L. n. 209 del 2002 → minicondono su elusione
 - Nuovo TUIR (D.Lgs. n. 344 del 2003) → neutralità fiscale

La disciplina vigente: art. 172 TUIR

- Il principio cardine su cui poggia l'art. 172 del TUIR – coerentemente con i risultati cui è pervenuta la dottrina civilistica e con l'impostazione preferita a livello dell'UE – è quello della **“neutralità” della fusione.**
- Per neutralità si intende, in generale, la inidoneità a far emergere componenti di reddito.
- La neutralità può essere valutata anche in relazione al trattamento di quei fenomeni autonomamente rilevanti sotto il profilo fiscale, che si manifestano in caso di fusione: la neutralità della fusione si traduce nel mantenimento del medesimo trattamento fiscale di tali fenomeni, sia nel caso in cui assumano rilevanza autonoma, sia quando emergano in sede di fusione.



Attraverso l'operazione di fusione si ha **continuità** degli elementi costitutivi delle società partecipanti, ossia della loro componente soggettiva (compagine sociale) e della loro componente oggettiva (patrimonio, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi).



ASSENZA DI UNA FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Il procedimento di fusione consente di ricondurre sotto un unico “tetto” le compagini sociali e i patrimoni di due o più società ancora “in funzionamento”, senza soluzione di continuità.

La neutralità in capo alle Società partecipanti alla fusione

Art. 172 del TUIR:

- 1° comma: “La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.
- 2° comma: “Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre”.

La neutralità in capo alle Società partecipanti alla fusione

Art. 172 del TUIR:


- “I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione”.
- “Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti”.

La neutralità in capo alle Società partecipanti alla fusione

- Le regole essenziali sono perciò:
 - mancato realizzo dei plusvalori e minusvalori
 - continuità dei valori fiscalmente riconosciuti (ai fini del calcolo di plusvalenze e minusvalenze, ammortamenti, ecc.)
 - irrilevanza delle differenze di fusione

Le differenze di fusione

- Differenze da concambio: originano dalla mancata coincidenza dei rapporti tra valori economici e valori contabili dei patrimoni netti delle società partecipanti alla fusione (ciò che porta a dover registrare rapporti di cambio diversi da “1 a 1”).



Emergono quando l'aumento di capitale deliberato dall'incorporante non coincide con il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata, acquisito dall'incorporante medesima per effetto della fusione.

- Differenze da annullamento: si verificano nel caso in cui la incorporante detenga partecipazioni nella incorporata. Emergono qualora non vi sia coincidenza tra il valore della partecipazione in capo alla Società incorporante e (frazione di) patrimonio netto della Società incorporata.

Le differenze di fusione

- **Avanzo/disavanzo da concambio:** differenza (negativa/positiva) tra l'aumento di capitale della incorporante ed il patrimonio netto contabile della società incorporata

{
se aumento di capitale < valore contabile patrimonio netto incorporata: avanzo
se aumento di capitale > valore contabile patrimonio netto incorporata: disavanzo

- **Avanzo/disavanzo da annullamento:** differenza (negativa/positiva) tra il costo al quale era iscritta la partecipazione nel bilancio della incorporante ed il valore contabile del patrimonio netto della società incorporata

{
se valore contab. partecipaz. annullata < valore contab. patrim. netto incorporata: avanzo
se valore contab. partecipaz. annullata > valore contab. patrim. netto incorporata: disavanzo

NB: in una fusione possono crearsi contemporaneamente più differenze da annullamento e da concambio

Le differenze di fusione

- Art. 2504 *bis* codice civile:
 - Se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento (altrimenti rappresenta una perdita da portare in deduzione dal PN).
 - Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri

Le differenze di fusione

- Le differenze di fusione hanno alla base particolari significati economici:
 - Disavanzo da annullamento (il costo della partecipazione che viene annullata è superiore al valore contabile dei beni della partecipata): presenza di plusvalori latenti o avviamento nella partecipata o sostenimento di un costo d'acquisto eccessivo (cattivo affare)
 - Avanzo da annullamento (il costo della partecipazione che viene annullata è inferiore al valore netto contabile della partecipata): presenza di minusvalori latenti nella partecipata o sostenimento di un costo d'acquisto contenuto (buon affare)



Le differenze di fusione

- Disavanzo da concambio: nel caso di incorporazione riflette un “peso” maggiore delle plusvalenze latenti e dell’avviamento dell’incorporata rispetto a quelli dell’incorporante
- Avanzo da concambio: nel caso di incorporazione è il contrario del disavanzo; assume una funzione economica simile al sovrapprezzo

Esempio: disavanzo da annullamento

Alfa controlla al 100% Beta e la incorpora

Alfa	
Partecip. in Beta 1000	PN 900
	Deb. 100

Beta	
Immobili 2500	PN 700
	Deb. 1800

Alfa post fusione	
Immobili 2500	PN 900
Disavanzo 300	Debiti 1900

Esempio: disavanzo da annullamento

Se il disavanzo riflette maggior valore degli immobili:

Alfa post fusione	
Immobili 2500 + 300	PN 900
	Debiti 1900

Se il disavanzo riflette un “cattivo affare”:

Alfa post fusione	
Immobili 2500	PN 900 - 300
	Debiti 1900

Esempio: avanzo da annullamento

Alfa controlla al 100% Beta e la incorpora

Alfa	
Partecip. in Beta 1000	PN 500
	Deb. 500

Beta	
Immobili 3000	PN 1200
	Deb. 1800

Alfa post fusione	
Immobili 3000	PN 500
	Debiti 2300
	Avanzo 200



Esempio: avanzo da concambio

(fusione propria)

Alfa (valore econ. = 3000)	
Attività 3500	C.S. 1500
	Deb. 2000

Beta (valore econ. 2500)	
Attività 2800	C.S. 1000
	Ris. 800
	Deb. 1000

Si ipotizzi che la fusione avvenga mediante la costituzione della società Gamma, dal capitale sociale di 2500, suddiviso in altrettante azioni dal valore nominale di 1 ciascuna.



Esempio: avanzo da concambio

(fusione propria)

Le azioni di nuova emissione verranno così ripartite in capo ai soci delle società partecipanti alla fusione:

	Valore economico	Peso %	Azioni attribuite in Gamma
Soc. Alfa	3000	54,55%	1364
Soc. Beta	2500	45,45%	1136

Rapporti di cambio:

	Azioni attribuite	Vecchie azioni	Rapporto Di cambio
Soc. Alfa	1364	1500	0,909
Soc. Beta	1136	1000	1,136



Esempio: avanzo da concambio

(fusione propria)

Differenze di fusione:

	Valore patrimonio netto	Valore azioni attribuite	Avanzo di fusione
Soc. Alfa	1500	1364	136
Soc. Beta	1800	1136	664

Gamma	
Attività 6300	C.S. 2500
	Deb. 3000
	Avanzo di fus. 800



Esempio: disavanzo da concambio

(fusione propria)

Alfa (valore econ. = 5000)	
Attività 6000	C.S. 2000
	Deb. 4000

Beta (valore econ. 4000)	
Attività 5000	C.S. 1000
	Ris. 800
	Deb. 3200

Si ipotizzi che la fusione avvenga mediante la costituzione della società Gamma, dal capitale sociale di 6000, suddiviso in altrettante azioni dal valore nominale di 1 ciascuna.



Esempio: disavanzo da concambio

(fusione propria)

Le azioni di nuova emissione verranno così ripartite in capo ai soci delle società partecipanti alla fusione:

	Valore economico	Peso %	Azioni attribuite in Gamma
Soc. Alfa	5000	55,56%	3333
Soc. Beta	4000	44,44%	2667

Rapporti di cambio:

	Azioni attribuite	Vecchie azioni	Rapporto Di cambio
Soc. Alfa	3333	2000	1,6665
Soc. Beta	2667	1000	2,667



Esempio: disavanzo da concambio

(fusione propria)

Differenze di fusione:

	Valore patrimonio netto	Valore azioni attribuite	Disavanzo di fusione
Soc. Alfa	2000	3333	1333
Soc. Beta	1800	2667	867

Gamma	
Attività 11000	C.S. 6000
Disavanzo di fus. 2200	Deb. 7200



Esempio: disavanzo da concambio

(fusione per incorporazione)

Alfa	
Attività 2000	C.S. 1000
	Deb. 1000

Beta	
Attività 4000	C.S. 1000
	Deb. 3000

Si ipotizzi che Alfa incorpori Beta (NB: Alfa non possiede partecipazioni in Beta).

È necessario calcolare il rapporto di cambio delle partecipazioni detenute dai soci di Beta (quante azioni di Alfa vengono date ai soci di Beta, per ogni azione da questi detenuti in Beta?)



Esempio: disavanzo da concambio

(fusione per incorporazione)

Ipotesi:	Totale	Per azione
Valore di Alfa	2000	2 (pari a 2000/1000)
Valore di Beta	3000	3 (pari a 3000/1000)

Rapporto di cambio: 3/2 cioè ogni due azioni di Beta devono essere assegnate ai soci di quest'ultima 3 azioni di Alfa

Alfa post fusione	
Attività 6000	C.S. 2500
Disavanzo da concambio 500	Deb. 4000



Esempio: avanzo da concambio (fusione per incorporazione)

Alfa	
Attività 2000	C.S. 1000
	Deb. 1000

Beta	
Attività 4000	C.S. 1000
	Deb. 3000

Si ipotizzi che Alfa incorpori Beta (NB: Alfa non possiede partecipazioni in Beta).

È necessario calcolare il rapporto di cambio delle partecipazioni detenute dai soci di Beta (quante azioni di Alfa vengono date ai soci di Beta, per ogni azione da questi detenuti in Beta?)



Esempio: avanzo da concambio

(fusione per incorporazione)

Ipotesi:	Totale	Per azione
Valore di Alfa	3000	3 (pari a $3000/1000$)
Valore di Beta	2000	2 (pari a $2000/1000$)

Rapporto di cambio: $2/3$ cioè ogni tre azioni di Beta devono essere assegnate ai soci di quest'ultima 2 azioni di Alfa

Alfa post fusione	
Attività 6000	C.S. 1667
	Deb. 4000
	Avanzo da concambio 333

La neutralità

- La neutralità, come risultante dall'art. 172 non è un regime agevolativo.
- In passato sono stati sollevati diversi dubbi con riferimento alla possibilità che l'irrilevanza del disavanzo da annullamento potesse comportare una doppia tassazione (corrispondente al mancato riconoscimento del maggiore costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione).
- La questione è ora ancor più complessa ed articolata, a seguito della parziale esenzione delle plusvalenze/minusvalenze originate dalla compravendita di partecipazioni.

La neutralità in capo ai soci

- Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

La neutralità in capo ai soci

- Il conguaglio percepito dal socio è assimilato ad una somma ricevuta in caso di recesso/esclusione.
- L'art. 47 del TUIR prevede che tali somme “costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” (e non convertite in partecipazioni nell'incorporante).

(NB: gli articoli 58 e 87 disciplinano la PEX)

Imposizione sostitutiva *ex art. 176*

- Il comma 2 *ter* dell'art. 176 prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES/IRPEF e dell'IRAP, che consente di rendere rilevanti fiscalmente i maggiori valori iscritti a seguito della fusione.
 - È un regime opzionale
 - L'opzione deve essere esercitata nell'esercizio in cui l'operazione è stata conclusa o nel successivo
 - Si versa un'imposta sostitutiva pari al 12% (fino a maggiori valori per € 5 milioni); 14% (tra € 5 milioni ed € 10 milioni); 16% (oltre € 10 milioni)

Imposizione sostitutiva *ex art. 176*

- L'imposta sostitutiva si può applicare solamente agli “elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta” (no magazzino; no partecipazioni; sì avviamento).
- I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.
- In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi come se si trattasse di acconti.

Le riserve in sospensione d'imposta

Vengono distinte dalla legge in due categorie:

- le riserve c.d. del 1° gruppo: sono quelle riserve in sospensione d'imposta tassabili qualunque sia la causa della loro estinzione se non vengono ricostituite;
- le riserve c.d. del 2° gruppo: sono quelle riserve in sospensione d'imposta che vengono tassate solo nel caso di distribuzione ai soci.

Le riserve in sospensione d'imposta

Con la fusione:

- le riserve del 1° gruppo devono essere ricostituite nel bilancio della società incorporante/risultante, utilizzando prioritariamente l'eventuale avanzo; in mancanza di tale ricostruzione concorrono a formare il reddito imponibile della società incorporante/risultante dalla fusione;

Le riserve in sospensione d'imposta

Con la fusione:

- le riserve del 2° gruppo devono essere ricostituite solo nei limiti in cui vi sia un avanzo o un aumento di capitale della società incorporante/risultante per un ammontare superiore alla somma dei capitali delle società partecipanti alla fusione (al netto del capitale di ciascuna di esse già posseduto da società partecipanti alla fusione); nel caso in cui non ci sia un avanzo o un aumento di capitale “in esubero” oppure essi risultino non capienti, l’obbligo di ricostituire queste riserve è limitato all’importo dell’avanzo o dell’aumento di capitale “in esubero”.

In tal caso, se le riserve non sono ricostituite (nei limiti di cui si è detto), le riserve sono tassabili in caso di distribuzione dell’avanzo o del capitale ai soci.


Le riserve in sospensione d'imposta

Il sesto comma dell'art. 172 disciplina anche l'aumento di capitale e l'avanzo (da annullamento o da concambio) che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve presenti nel patrimonio ante-fusione delle incorporate.

A tale maggior avanzo/capitale si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.

Il riporto delle perdite pregresse

Posto che il “commercio delle bare fiscali” si può realizzare anche attraverso un’operazione di fusione (una società in utile può avere interesse a fondersi con una società che ha delle perdite riportabili), il legislatore ha introdotto una norma antielusiva specifica




LIMITE QUANTITATIVO: Le perdite fiscali maturate prima della fusione da una società che partecipa ad un’operazione di fusione possono essere portate in deduzione dal reddito dell’incorporante/risultante nei limiti del patrimonio netto della società in perdita

(art. 172, comma 7 del TUIR)

Il riporto delle perdite pregresse


NB: Per effettuare il riporto delle perdite è necessario superare il “test di vitalità” previsto dalla norma generale sul riporto delle perdite pregresse (si deve controllare che nel bilancio precedente alla fusione della società in perdita il volume dei ricavi ed il costo del personale dipendente siano superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti: se non sono superiori le perdite non sono riportabili).



Le perdite possono essere portate in diminuzione “sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.

La retrodatazione degli effetti della fusione

Ai fini delle imposte sui redditi, se nell'atto di fusione non sono contenute indicazioni diverse, l'ultimo periodo d'imposta della società incorporata termina alla data in cui secondo la normativa civilistica si realizza "l'unione" delle società partecipanti alla fusione.




Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c. "la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva".

E' tuttavia consentita **la retrodatazione convenzionale degli effetti fiscali della fusione** (deve esserne data espressa indicazione nell'atto di fusione).

La retrodatazione degli effetti della fusione

La fusione ai fini fiscali può essere retrodatata alla data di inizio del periodo d'imposta delle società partecipanti alla fusione.



In tal caso, le operazioni che le società incorporate hanno posto in essere nel corso dell'esercizio confluiscono direttamente nella contabilità della società incorporante: è come se fossero operazioni poste in essere direttamente dalla società incorporante. Ne consegue che il risultato dell'esercizio della società incorporata conseguito dall'inizio dell'esercizio alla data della fusione, diventa risultato d'esercizio della incorporante.


Riporto delle perdite e retrodatazione

- In caso di retrodatazione “fiscale” degli effetti della fusione, le limitazioni previste in materia di riporto delle perdite si applicano anche alle eventuali perdite che si sarebbero generate in capo alle società partecipanti alla fusione nella frazione di periodo d'imposta intercorrente tra data di efficacia “fiscale” dell'operazione e data di efficacia “giuridica” dell'operazione.
- Tale regola trova applicazione anche con riferimento agli interessi indeducibili oggetto di “riporto in avanti” ai sensi dell'art. 96, comm



2. Scissione

Art. 2506 c.c.: la scissione è l'operazione mediante la quale il patrimonio di una società (c.d. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad una o più società (c.d. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.




CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SCISSIONE

- scissione totale / parziale;
- scissione in società preesistenti / in società di nuova costituzione;
- scissione proporzionale / non proporzionale;
- scissione omogenea / eterogenea (progressiva - regressiva).



Attraverso l'operazione di scissione, si procede alla “disaggregazione” del patrimonio della società scissa:




il patrimonio assegnato a ciascuna società beneficiaria non deve necessariamente essere costituito da un'azienda o rami di azienda, ma può anche essere composto da singoli beni o gruppi di beni.

Le diverse tipologie di scissione

- 1^ DISTINZIONE: la scissione c.d. **totale** implica l'estinzione della società scissa (senza che si renda necessario passare per la fase di liquidazione); viceversa, nell'ipotesi di scissione c.d. **parziale**, la società scissa non si estingue ma rimane in vita, seppure con un patrimonio decurtato.
- 2^ DISTINZIONE: la scissione può avvenire sia a favore di **società preesistenti** sia a favore di **società di nuova costituzione**.
- 3^ DISTINZIONE: contestualmente all'attribuzione del patrimonio della società scissa alle società beneficiarie, vi è l'assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima; tale attribuzione può essere effettuata mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (c.d. scissione **proporzionale**), oppure senza rispettare tali rapporti (c.d. scissione **non proporzionale**).

Le diverse tipologie di scissione

- 4[^] DISTINZIONE: le operazioni di scissione possono distinguersi a seconda della tipologia di società coinvolte, essendo ammissibili sia scissioni che coinvolgono esclusivamente società di persone oppure esclusivamente società di capitali (c.d. scissioni omogenee), sia scissioni che implicano il passaggio di patrimoni da una società di persone a società di capitali (c.d. scissioni progressive), sia scissioni che comportano il passaggio di patrimoni da una società di capitali a beneficiarie società di persone (c.d. scissioni regressive).



Si veda il Documento OIC n. 4
(parte seconda)

Scissione parziale *versus* conferimento

- nel caso di **scorporo mediante scissione** i soci della società da cui viene scorporato parte del patrimonio **ricevono direttamente** una partecipazione al capitale della società nella quale viene fatto confluire il patrimonio scorporato;
- nel caso di **scorporo mediante conferimento**, i soci della società da cui viene scorporato parte del patrimonio **non ricevono direttamente** una partecipazione al capitale della società nella quale viene fatto confluire il patrimonio scorporato, poiché detta partecipazione viene attribuita alla società conferente e quindi posseduta solamente per suo tramite dai soci di essa.

Le finalità dell'operazione di scissione

La scissione è un'operazione complessa che consente, a seconda della sua configurazione, di raggiungere diversi obiettivi, tra i quali:

- la riorganizzazione o ristrutturazione dell'impresa;
- l'eventuale suddivisione dell'originaria compagine sociale, con la ridefinizione dell'assetto proprietario dell'impresa;
- una particolare forma di cessione di azienda o un'operazione propedeutica ad una cessione di azienda.


Fonti normative

- La norma principale cui fare riferimento è l'art. 173 del TUIR
- Per le scissioni effettuate in ambito UE si applicano gli artt. 178 e ss. del TUIR
- Nel contempo sono previste disposizioni antielusive, finalizzate ad evitare la strumentalizzazione dell'operazione
- Nella finanziaria 2007 è stato introdotto un sistema di agevolazioni per le scissioni effettuate negli anni 2007 e 2008
- Nella finanziaria 2008 è stata reintrodotta la possibilità di fruire di un'imposta sostitutiva



Fonti normative

Va rilevato che la normativa relativa alle operazioni di scissione è modellata in larga misura su quella predisposta per le fusioni.



La nostra attenzione sarà pertanto rivolta
a quei profili peculiari della disciplina delle
operazioni di scissione

La disciplina vigente: art. 173 TUIR

- Il principio cardine su cui poggia l'art. 173 del TUIR è quello della **“neutralità” della scissione**: la scissione costituisce un evento strutturalmente inidoneo a generare conseguenze imponibili.

Neutralità ravvisabile a più livelli:


- tanto a livello delle società partecipanti all'operazione;
- quanto a livello dei soci della società scissa.

La neutralità in capo alle società partecipanti alla scissione

Art. 173 del TUIR:

- 1° comma: “La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”.

NEUTRALITA' DELLA SCISSIONE NELLA PROSPETTIVA DELLA SOCIETA' SCISSA



Si tratta di una prescrizione che trova la propria *ratio* nella natura meramente riorganizzativa della scissione e che postula l'assenza di una vera e propria soluzione di continuità nel ciclo giuridico dei beni d'impresa che transitano dalla società scissa alla beneficiaria ed anzi ne prevede la sostanziale identità e prosecuzione.

La neutralità in capo alle società partecipanti alla scissione

Art. 173 del TUIR:

- 2° comma: “Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’articolo 2506-ter del codice civile”.
- “In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria”.
- “Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti”.

La neutralità in capo alle società partecipanti alla scissione

Ne deriva pertanto la **NEUTRALITA' DELLA SCISSIONE ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA:**

- continuità dei valori fiscali riferibili agli elementi patrimoniali oggetto di scissione (ai fini del calcolo di plusvalenze e minusvalenze, ammortamenti, ecc.);
- irrilevanza reddituale delle differenze di scissione.

Le differenze di scissione

In esito ad una scissione può accadere che si generino in capo alla beneficiaria delle poste di riallineamento contabile (c.d. differenze di scissione) la cui natura, a seconda delle peculiarità dell'operazione, è profondamente differente.

- Differenze da concambio: traggono origine dalla sostituzione dei titoli o delle quote già in possesso dei soci della società scissa con quelli riferibili alla beneficiaria; sono la conseguenza del rapporto di cambio pattuito tra le società partecipanti all'operazione.
- Differenze da annullamento: si verificano nel caso in cui la beneficiaria detenga partecipazioni nella scissa. Emergono qualora non vi sia coincidenza tra il valore della partecipazione in capo alla società beneficiaria (costo della partecipazione) e corrispondente (frazione di) patrimonio netto della società scissa attribuita alla beneficiaria.

Le differenze di scissione

In particolare, si ha:

- un avanzo da concambio quando l'aumento di capitale sociale (e l'eventuale relativa riserva sovrapprezzo) deliberato dalla beneficiaria risulti inferiore alla quota di patrimonio netto della società scissa di pertinenza di soggetti terzi acquisita dalla beneficiaria stessa in esito all'operazione;
- viceversa, quando l'aumento di capitale sociale (e l'eventuale relativa riserva sovrapprezzo) deliberato dalla beneficiaria sia superiore alla quota di patrimonio netto della società scissa di pertinenza di terzi acquisita dalla beneficiaria per effetto della scissione, si ha un disavanzo da concambio;



Le differenze di scissione

- un avanzo da annullamento quando il costo della partecipazione della scissa iscritto nello stato patrimoniale della beneficiaria che si annulla per effetto della scissione sia inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto acquisita;
- viceversa, quando il costo della partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nella scissa che si annulla per effetto della scissione risulti superiore alla pertinente quota di patrimonio netto acquisita in ragione della scissione, si ha un disavanzo da annullamento.



Esempio: scissione parziale proporzionale in società di nuova costituzione

Soc. X pre scissione			
Attività	2000	Passività	1400
		Capitale sociale	600

Patrimonio trasferito da Soc. X a Soc. Y:

Attivo 1200; Passivo 800.



Esempio: scissione parziale proporzionale in società di nuova costituzione

Soc. X post scissione			
Attività	800	Passività	600
		Capitale sociale	200

Soc. Y neocostituita post scissione			
Attività	1200	Passività	800
		Capitale sociale	400

Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (avanzo da concambio)

Soc. X pre scissione			
Attività	2000	Passività	1400
		Capitale sociale	600

Patrimonio trasferito da Soc. X a Soc. Y:

Attivo 1200; Passivo 800.

Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (avanzo da concambio)

Soc. Y pre scissione			
Attività	1000	Passività	700
		Capitale sociale	300

Valore effettivo della società Y = 1500

Valore effettivo del patrimonio trasferito = 1000

Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (avanzo da concambio)

Soc. X post scissione			
Attività	800	Passività	600
		Capitale sociale	200
Soc. Y post scissione			
Attività	1000 + 1200	Passività	700 + 800
		Capitale sociale	300 + 200
		Avanzo da concambio	200

Calcolo del rapporto di cambio:

Valore effettivo soc. Y + valore effettivo del patrimonio scisso = 1500 + 1000 = 2500

La proporzione tra i due valori è di 60 a 40

L'aumento di capitale di Y risulta dalla proporzione $300 : x = 60 : 40$ $x = 200$

Avanzo da concambio: $400 - 200 = 200$



Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (disavanzo da concambio)

Soc. X pre scissione			
Attività	2000	Passività	1400
		Capitale sociale	600

Patrimonio trasferito da Soc. X a Soc. Y:

Attivo 1200; Passivo 800.



Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (disavanzo da concambio)

Soc. Y pre scissione			
Attività	1000	Passività	700
		Capitale sociale	300

Valore effettivo della società $Y = 500$

Valore effettivo del patrimonio trasferito = 1000

Esempio: scissione parziale proporzionale in società esistente (disavanzo da concambio)

Soc. X post scissione			
Attività	800	Passività	600
		Capitale sociale	200

Soc. Y post scissione			
Attività	1000 + 1200	Passività	700 + 800
Disavanzo da concambio	200	Capitale sociale	300 + 600

Calcolo del rapporto di cambio:

Valore effettivo soc. Y + valore effettivo del patrimonio scisso = 500 + 1000 = 1500

La proporzione tra i due valori è di 66,66 a 33,33

L'aumento di capitale di Y risulta dalla proporzione $300 : x = 33,33 : 66,66$ $x = 600$

Avanzo da concambio: $600 - 400 = 200$

Imposizione sostitutiva *ex art. 176*


- Il comma 2 *ter* dell'art. 176 prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES/IRPEF e dell'IRAP, che consente di rendere rilevanti fiscalmente i maggiori valori iscritti a seguito della scissione.
 - È un regime opzionale
 - L'opzione deve essere esercitata nell'esercizio in cui l'operazione è stata conclusa o nel successivo
 - Si versa un'imposta sostitutiva pari al 12% (fino a maggiori valori per € 5 milioni); 14% (tra € 5 milioni ed € 10 milioni); 16% (oltre € 10 milioni)

Imposizione sostitutiva *ex art. 176*

- L'imposta sostitutiva si può applicare solamente agli “elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta” (no magazzino; no partecipazioni; sì avviamento).
- I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.
- In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi come se si trattasse di acconti.

La neutralità in capo ai soci

Art. 173, 3° comma: “Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87”.




NEUTRALITA' FISCALE DELL'OPERAZIONE PER I SOCI DELLA SCISSA

I titoli rappresentativi della partecipazione nella beneficiaria ricevuti dai soci della scissa sostituiscono in tutto ovvero in parte i titoli originariamente detenuti e ciò senza che a tale permutazione si correli alcuna conseguenza impositiva nella sfera patrimoniale dei soci stessi.



Le c.d. posizioni soggettive della società scissa

“Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari” (art. 173, comma 4).




AD ESEMPIO

- Imputazione in proporzione delle quote di patrimonio netto: deducibilità delle spese di rappresentanza;
- Regola della connessione specifica: per quelle posizioni soggettive che abbiano ad oggetto la qualificazione fiscale di taluni componenti patrimoniali (ad es. cespiti ammortizzabili).



I fondi di accantonamento della società scissa

Art. 173, comma 6: “Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso”.



Posto che risulta difficilmente ipotizzabile che un fondo sia indistintamente riferibile all'intero patrimonio della scissa (atteso che i fondi di accantonamento sono, di norma, destinati a fare fronte a passività connesse ad uno specifico elemento patrimoniale ovvero ad un insieme organico di componenti del medesimo patrimonio), il diritto ad operare la variazione in diminuzione spetta al contribuente che in sede di scissione sia individuato come destinatario dello specifico cespite cui gli oneri accantonati si riferivano ovvero come destinatario di quell'insieme di posizioni giuridiche potenzialmente generatrici delle passività misurate dal fondo.



La suddivisione delle rimanenze, gli ammortamenti e gli accantonamenti

Art. 173, comma 8: in caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

- a) i beni di cui all'art. 92 (materie prime, prodotti, merci ecc.) e 94 (titoli) del TUIR ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
- b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 102, comma 6 (le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione), relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.



La suddivisione delle rimanenze, gli ammortamenti e gli accantonamenti

Esempio sulla ripartizione delle rimanenze

Soc. A pre scissione			
Attività	900	Capitale sociale	800
Magazzino	400	Debiti	500

La società A si scinde parzialmente conferendo alle società B e C i seguenti complessi:

Soc. B			
Attività	300	Capitale sociale	200
Magazzino	100	Debiti	200



La suddivisione delle rimanenze, gli ammortamenti e gli accantonamenti

Soc. C			
Attività	100	Capitale sociale	200
Magazzino	300	Debiti	200

Ipotizzando che il magazzino della società A fosse così strutturato:

- fascia 2001 p. 2 quantità 100 = 200
- fascia 2002 p. 4 quantità 50 = 200


Nella società B si assumeranno le seguenti “fasce” relative al magazzino apportato:

- fascia 2001 $200 \times 100/400 = 50$
- fascia 2002 $200 \times 100/400 = 50$

Nella società C si avrà invece:

- fascia 2001 $200 \times 300/400 = 150$
- fascia 2002 $200 \times 300/400 = 150$

Le riserve in sospensione d'imposta

- 
- Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza.
 - Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.


Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.



Il regime dei controlli fiscali e della responsabilità per i debiti d'imposta

“Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione” (art. 173, comma 12).

“I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa” (art. 173, comma 13).



Nel caso di scissione totale vi è la scomparsa dell'originario soggetto passivo d'imposta e l'identificazione della beneficiaria da assoggettare a controllo è devoluta all'autonomia privata delle parti.


Il regime dei controlli fiscali e della responsabilità per i debiti d'imposta

“Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione” (art. 173, comma 13).



La retrodatazione degli effetti della scissione

Analogamente a quanto previsto in relazione alle operazioni di fusione, anche gli effetti fiscali della scissione ai fini delle imposte sui redditi possono essere retrodatati ad una data anteriore a quella di efficacia reale.



RATIO: evitare, per i casi di scissione totale, che in capo alla società scissa si determini un autonomo periodo d'imposta coincidente con l'arco temporale intercorrente fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la data di efficacia reale della scissione.



La retrodatazione degli effetti della scissione


Il legislatore fiscale
ammette tale
possibilità solo
allorquando si
verifichino
contestualmente le
seguenti
condizioni:

1. la scissione deve essere totale
2. tutte le società beneficiarie devono essere preesistenti
3. deve sussistere coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e quello delle società beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo




3. Trasformazione

La trasformazione consiste nel mutamento della forma, della veste giuridica di un soggetto. Si tratta di un'operazione che non determina la cessazione di un soggetto e la nascita di un altro soggetto: comporta semplicemente il cambiamento del tipo sociale e non l'estinzione del soggetto trasformato.



Il soggetto passa senza soluzione di continuità da una forma giuridica ad un'altra.

3. Trasformazione

- **TRASFORMAZIONE OMOGENEA:**
 - a) senza modifica della natura giuridica della società (o meglio da società di capitali ad altro tipo di società di capitali o da società di persone ad altro tipo di società di persone);
 - b) con modifica della natura giuridica della società:
 - progressiva (da società di persone a società di capitali)
 - regressiva (da società di capitali a società di persone)
 - **TRASFORMAZIONE ETEROGENEA:** “passaggio” dalla forma societaria ad altra forma (consorzi, associazioni, ecc.) o viceversa (anche nel caso di trasformazione eterogenea si distingue tra progressiva e regressiva)
 -  con la trasformazione eterogenea si assiste ad un mutamento causale: dalla causa lucrativa l'organizzazione trasformata passa alla causa consortile, mutualistica, idealistica, o viceversa
-



Finalità dell'operazione di trasformazione

Molteplici possono essere i motivi per cui si decide di attuare una trasformazione, ma tutti generalmente riconducibili a quattro ordini di fattori:

- aziendali (per esempio, con l'ampliarsi delle dimensioni potrebbe rendersi necessaria una differente “veste” giuridica);
- di responsabilità civilistica (l'ingresso nell'impresa di nuovi soci potrebbe, per esempio, far ritenere necessario distinguere tra beni personali e beni aziendali);
- da disposizioni di legge (si pensi ai minimi di capitale previsti per determinate società);
- di convenienza fiscale (a seconda del tipo sociale muta il regime di tassazione).

Fonti normative

Gli artt. 170 e 171 del TUIR disciplinano le trasformazioni, distinguendo le operazioni omogenee da quelle eterogenee:

- art. 170: trasformazioni omogenee;
- art. 171: trasformazioni eterogenee.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni societarie omogenee

“La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento” (art. 170, primo comma, del TUIR).

NEUTRALITA' FISCALE DELLA

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA OMOGENEA

L'ipotesi disciplinata dal primo comma è quella di una trasformazione societaria omogenea senza modifica della natura giuridica della società (per esempio, da s.p.a. a s.r.l. o da s.n.c. a s.a.s.): in questi casi l'operazione di trasformazione risulta del tutto priva di conseguenze sul piano fiscale.

NB: L'irrilevanza fiscale riguarda sia i maggiori che i minori valori iscritti rispetto ai valori storici dei beni presenti nel bilancio della società trasformata.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

I commi successivi disciplinano le trasformazioni di una società di persone in una società di capitali o viceversa, e tengono in considerazione la profonda diversità del regime impositivo delle società di persone rispetto a quello previsto per le società di capitali.


In particolare, ai sensi del secondo comma “in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico”.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

In sostanza, in caso di trasformazione di una società soggetta all'IRES in una società non soggetta all'IRES, o viceversa:

il reddito dell'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la trasformazione ha effetto deve essere determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione, sulla base di un conto dei profitti e delle perdite appositamente redatto.




L'esercizio durante il quale si verifica l'operazione viene “spezzato” in due autonomi periodi d'imposta, in relazione a ciascuno dei quali la società è tenuta ad attenersi, quanto al calcolo del reddito ed alle modalità di imposizione, alla disciplina predisposta per il rispettivo tipo di appartenenza.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

NB: la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui la trasformazione ha avuto effetto (*ex art. 5 bis del D.P.R. 322/1998*).




Non è quindi possibile la retrodatazione degli effetti fiscali della trasformazione: la data in cui si producono gli effetti dell'operazione ai fini impositivi coincide con quella in cui si producono i suoi effetti sostanziali.

Si noti che nessun adempimento particolare deve, invece, essere adottato nei casi di trasformazione di s.n.c. in s.a.s. (o viceversa), ovvero di s.r.l. in s.p.a. o s.a.p.a. (o viceversa), in quanto non cambiano i criteri di determinazione e di tassazione della base imponibile.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 170 disciplinano le riserve costituite dalla società anteriormente all'operazione di trasformazione, sempre nell'ipotesi di trasformazione tra società con regime di tassazione disomogeneo.




L'idea di fondo è quella di assicurare alla trasformazione la massima neutralità dal punto di vista fiscale, conservando – per quanto possibile – con riferimento alle riserve il regime del quale usufruivano prima dell'operazione, onde evitare duplicazioni o salti d'imposta.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

- 3° co. >> trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta all'IRES (trasformazione progressiva):

le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati e tassati in capo ai soci, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47 (ossia non è considerata distribuzione di utili che concorrono a formare il reddito dei soci).




Si tratta di riserve che hanno già scontato la tassazione in capo ai soci (sono già state imputate per trasparenza in capo ai soci e tassate).



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

- 4° co. >> trasformazione di una società soggetta all'IRES in società non soggetta all'IRES (trasformazione regressiva):
le riserve costituite prima della trasformazione, escluse le riserve di capitale, sono imputate e tassate in capo ai soci:
 - a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
 - b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non sono state mantenute nel bilancio della società trasformata o nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione della loro provenienza (anche se i soci non le hanno percepite).



Si tratta di riserve che hanno scontato l'IRES ma non hanno scontato l'imposta in capo ai soci.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo


In sostanza, nel caso di trasformazione di una società di capitali in una società di persone:

- la distribuzione delle riserve di capitali non costituisce reddito per i soci;
- tutte le altre riserve presenti nel patrimonio netto della società al momento della trasformazione, se iscritte nel bilancio della società trasformata con indicazione della loro provenienza, sono attribuite pro-quota ai soci e concorreranno a formare il loro reddito imponibile nel periodo in cui verranno distribuite;
- queste stesse riserve, nel caso in cui non siano state iscritte nel bilancio della società trasformata o non sia stata indicata la loro origine, vengono imputate pro-quota ai soci e concorrono a formare il loro reddito imponibile nel periodo immediatamente successivo all'operazione.



Art. 170 del TUIR: le trasformazioni tra società con regime impositivo disomogeneo

NB: Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società soggette all'IRES, sono tassate come se fossero riserve provenienti da una società di capitali.




In relazione a tali riserve, i soci, benché ormai soci di una società di persone, vengono trattati alla stregua di soci di una società di capitali: trova applicazione infatti la stessa disciplina applicabile ai soci di una società di capitali in occasione della distribuzione, da parte di queste ultime, di utili o riserve di utili.



Art. 171 del TUIR: le trasformazioni eterogenee

Come nell'ipotesi della trasformazione omogenea, regolata dall'art. 170 del TUIR, il legislatore tributario rivolge la sua attenzione non a tutte le trasformazioni eterogenee, ma solamente a quelle che implicano un mutamento nel regime di tassazione del soggetto.



Determinante ai fini fiscali è il passaggio dalla sfera dei soggetti commerciali a quella dei soggetti non commerciali o viceversa.



Art. 171 del TUIR:

le trasformazioni eterogenee regressive

Ai sensi del primo comma dell'art. 171 del TUIR, in caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500 *septies* del codice civile, di una società soggetta all'IRES in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'eventuale azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.



L'art. 2500 *septies* disciplina le trasformazioni eterogenee da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.



Art. 171 del TUIR:

le trasformazioni eterogenee regressive

Ne consegue che:

- se, e nella misura in cui, i beni della società trasformata confluiscono nella (eventuale) sfera aziendale del patrimonio dell'ente non commerciale (ossia conservano la loro destinazione imprenditoriale), non si ha realizzo delle plusvalenze e minusvalenze latenti;
- se, e nella misura in cui, i beni della società di capitali trasformata non confluiscono nella (eventuale) sfera aziendale del patrimonio dell'ente non commerciale (ossia perdono la loro destinazione imprenditoriale), si ha realizzo delle plusvalenze e minusvalenze latenti in ragione del valore normale dei beni stessi.

NB: Per le riserve costituite prima della trasformazione è previsto il medesimo trattamento disposto per le trasformazioni da società di capitali in società di persone.



Art. 171 del TUIR:

le trasformazioni eterogenee progressive

Ai sensi del secondo comma dell'art. 171 del TUIR, la trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500 *octies* del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'IRES, si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso, e quindi il valore di realizzo limitatamente a tali beni verrà determinato sulla base del loro valore normale ed eventualmente scontrerà l'imposizione secondo le regole ordinarie del TUIR.



L'art. 2500 *octies* disciplina le trasformazioni eterogenee in società di capitali (di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni).



Art. 171 del TUIR:

le trasformazioni eterogenee progressive

Ne consegue che:


- se, e nella misura in cui, i beni dell'ente trasformato sono già soggetti al regime dei beni d'impresa, non si ha realizzazione delle plusvalenze e minusvalenze latenti;
- se, e nella misura in cui, i beni dell'ente trasformato non sono già soggetti al suddetto regime, gli stessi si considerano conferiti nella società che risulta dalla trasformazione (si ha pertanto realizzazione delle plusvalenze e minusvalenze latenti).



Art. 171 del TUIR:

le trasformazioni eterogenee progressive


L'eventuale realizzo, risultante nella seconda ipotesi, non implica il concorso della generalità dei relativi plusvalori e minusvalori alla formazione del reddito complessivo dell'ente trasformato.



Ad esempio, l'art. 67, comma 1, lett. n), del TUIR prevede che questi plusvalori o minusvalori concorrano alla formazione del reddito complessivo dell'ente trasformato solo se classificabili tra i redditi diversi secondo le regole ordinarie (ossia deve trattarsi di beni che se trasferiti in sedi diverse dalla trasformazione darebbero luogo ad un reddito diverso).

4. Le operazioni di conferimento

Il conferimento è quell'operazione attraverso la quale un soggetto apporta delle risorse ad una società e a fronte di tale apporto riceve dalla società una partecipazione.




In linea generale, il conferimento ai fini fiscali è per il soggetto che lo pone in essere un evento realizzativo, cioè è un evento che tendenzialmente fa scattare l'imposizione (imposizione che viene parametrata sul valore normale del bene conferito).

4. Le operazioni di conferimento

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui l'operazione di conferimento è un'operazione fiscalmente neutrale, così come ci sono dei casi in cui il valore di realizzo può essere “controllato”.


- 1° CASO: art. 176 del TUIR >> i conferimenti di aziende;
- 2° CASO: artt. 175 e 177, co. 2, del TUIR >> i conferimenti di partecipazioni.



Si tratta di conferimenti effettuati per lo più per esigenze di riorganizzazione imprenditoriale che si possono pertanto inquadrare fra le operazioni straordinarie di impresa.

Art. 176: il conferimento d'azienda

Il conferimento d'azienda effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali è un evento fiscalmente neutro (non fa emergere plusvalenze tassabili, né ricavi imponibili, né minusvalenze deducibili)




**CONTINUITÀ
DEI VALORI
FISCALMENTE
RICONOSCIUTI**

a condizione che:

- il conferente (colui che apporta l'azienda) assuma come valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione che riceve lo stesso valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda che ha conferito;
- il conferitario (colui che riceve l'azienda) subentri fiscalmente nella posizione del conferente per quanto riguarda i valori dell'azienda conferita e faccia risultare da un apposito prospetto le differenze tra i valori fiscali e i valori attribuiti ai fini civilistici ai beni che formano l'azienda conferita.

Art. 176: il conferimento d'azienda


NB: Tale regime di neutralità fiscale trova applicazione anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente



a condizione che il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato (art. 176, comma 2 del TUIR)

Art. 176: il conferimento d'azienda


Quindi, l'operazione è neutra dal punto di vista fiscale semplicemente perché gli eventuali valori latenti dei beni che formano l'azienda conferita ancora non si sono materializzati.



La conferitaria non è obbligata ai fini civilistici ad assumere i valori fiscali; ne consegue che può iscrivere nel suo bilancio i beni dell'azienda conferita ai valori correnti, fiscalmente però li deve mantenere allo stesso valore o costo fiscalmente riconosciuto che avevano in capo al conferente e deve compilare un apposito prospetto da cui risultino le differenze, bene per bene, tra valore dato ai fini civilistici e costo fiscalmente riconosciuto.

Art. 176: il conferimento d'azienda

La legge consente però alla conferitaria su opzione di affrancare le differenze relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali dell'azienda ricevuta (differenze tra valore corrente e costo fiscalmente riconosciuto), pagando un'imposta sostitutiva (art. 176, comma 2 *ter* del TUIR).



scelta libera della conferitaria

Art. 176: il conferimento d'azienda

Infatti, ai sensi dell'art. 176, comma 2 *ter* del TUIR:


“la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

- aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- aliquota del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- aliquota del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Art. 176: il conferimento d'azienda

Si deve prestare attenzione che nel caso di esercizio dell'opzione da parte della conferitaria, i maggiori valori affrancati sono fiscalmente riconosciuti:


- a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione ai fini dell'ammortamento;
- ai fini di un eventuale realizzo, solamente dopo il quarto anno dal conferimento.



Per esempio, nel caso in cui la conferitaria che ha esercitato l'opzione decida di vendere prima del quarto anno un bene, il cui maggior valore aveva affrancato pagando l'imposta sostitutiva, la plusvalenza che realizza a seguito della vendita deve essere calcolata come se l'affrancamento non fosse mai avvenuto e l'imposta sostitutiva che ha pagato diventa un credito rispetto all'imposta che dovrà pagare sulla plusvalenza.

Art. 176: il conferimento d'azienda

Come stabilito dall'art. 176, comma 3, non rileva ai fini dell'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.



Secondo tale disposizione deve considerarsi non elusiva la cessione in regime di *exemption* delle partecipazioni ricevute a fronte di conferimenti d'azienda effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 176: il conferimento d'azienda


Alla luce della disposizione appena esaminata, il comma 4 dell'art. 176 del TUIR stabilisce che (ai fini della verifica dei requisiti richiesti dall'art. 87 del TUIR per poter beneficiare della *participation exemption*):

- le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 176 o le operazioni di cui all'art. 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.



Art. 175: il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento

A differenza dell'art. 176, l'art. 175 non dice che l'operazione di conferimento delle partecipazioni è fiscalmente neutrale: esso prevede che la plusvalenza realizzata dal soggetto conferente sia pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita ed il valore di realizzo, corrispondente al valore al quale il conferente iscrive nella propria contabilità la partecipazione ricevuta in cambio, per effetto del conferimento, oppure, se superiore, corrispondente al valore che la conferitaria ha attribuito nella propria contabilità alla partecipazione conferita.




Il più alto dei due è il valore al quale si considera realizzata la partecipazione per effetto del conferimento.



Art. 175: il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento

Ne consegue che l'operazione può essere neutrale dal punto di vista fiscale se ambedue i soggetti coinvolti (conferente e conferitaria) si accordano nell'iscrivere le partecipazioni allo stesso valore contabile che la partecipazione conferita aveva prima del conferimento.




In tal caso,
non c'è nessun plusvalore che emerge
e, quindi, nessuna tassazione
(non perché l'operazione sia fiscalmente neutrale,
ma perché i due soggetti si sono accordati
di mantenere i valori allo stesso livello:
si parla di regime di realizzo a valori "controllati")



Art. 175: il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento

In pratica spetta alle parti la scelta in merito all'*an* ed al *quantum* della tassazione: esse hanno la possibilità di mantenere latente la plusvalenza ed evitare l'imposizione.



Tale regime si applica solo ai:

- conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
- effettuati tra soggetti residenti in Italia
- nell'esercizio di imprese commerciali

Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR

Il rapporto tra la c.d. *participation exemption* e il regime in esame è regolato dallo stesso art. 175; esso in particolare disciplina:

- l'ipotesi in cui le partecipazioni conferite presentino i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87;
- l'ipotesi in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 87.

Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR

- 1[^] IPOTESI: partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 87

Nel prevedere la tassazione dei conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in base al criterio del maggior valore contabile iscritto dalle parti, il primo comma dell'art. 175 fa “*salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87*”.


Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR

Come deve essere interpretato l'inciso “*salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87*”? Vi sono tre possibili interpretazioni: quando le partecipazioni conferite si qualificano per l'esenzione

1. risulta assorbita la disciplina dell'art. 175 da quella dettata dagli artt. 86 e 87 (il regime appena visto non opera e l'esenzione va applicata su plusvalenze determinate nei modi ordinari);
2. si ha la contestuale applicazione delle due norme (l'eventuale plusvalenza è quantificabile ai sensi dell'art. 175 e può usufruire del regime di esenzione);
3. è applicabile il solo art. 175 (tassazione ordinaria della plusvalenze determinate secondo il regime appena visto).



Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR



NB: La seconda interpretazione è stata prospettata da Assonime (Circolare 6 luglio 2005, n. 38) e dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 22 febbraio 2008, n. 60/E).

Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR

- 2[^] IPOTESI: partecipazioni senza i requisiti di cui all'art. 87

L'art. 175 al secondo comma introduce una norma particolare per il caso in cui, a fronte del conferimento di partecipazioni prive dei requisiti di cui all'art. 87, il conferente riceva partecipazioni dotate dei requisiti per l'esenzione (senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87).



Rapporto tra l'art. 175 e l'art. 87 del TUIR

In tale ultimo caso, il valore di realizzo della plusvalenza non coincide più con quello previsto dallo stesso art. 175 al primo comma, ma con il valore normale determinato secondo le regole ordinarie.

RATIO ANTIELUSIVA: tale disposizione è finalizzata ad impedire che, mediante l'operazione ora descritta, il conferente trasferisca in regime di neutralità partecipazioni altrimenti tassabili e ottenga in cambio partecipazioni dotate dei requisiti per l'esenzione.


Art. 177, comma 2: il conferimento di partecipazioni di controllo di diritto

L'art. 177, comma 2, del TUIR disciplina le operazioni di conferimento finalizzate non solo a trasferire partecipazioni di controllo, ma a far acquisire, integrare o incrementare al soggetto conferitario il controllo di diritto della società partecipata.

“le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”

Art. 177, comma 2: il conferimento di partecipazioni di controllo di diritto

- Mentre per i conferimenti regolati dall'art. 175 la disciplina si basa sul raffronto fra i valori contabili iscritti dalle parti, conferente e conferitaria,




l'art. 177, comma 2, condiziona la tassazione al solo comportamento contabile della conferitaria

- L'art. 177, comma 2, opera anche quando il conferente è persona fisica non imprenditore.

Art. 177, comma 2: il conferimento di partecipazioni di controllo di diritto

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONFERENTE




Il valore di realizzo dipende dai valori contabili attribuiti dalla conferitaria alla partecipazione ricevuta in sede di formazione del patrimonio netto conseguente al conferimento.

In pratica, se la conferitaria iscrive valori identici a quelli fiscalmente riconosciuti presso il/la conferente, non emerge alcuna componente di reddito.

Il rapporto tra art. 175 e art. 177, comma 2


ART. 175 / ART. 177, CO. 2: come si coordinano?

- Nessun problema si pone se il conferimento ha ad oggetto una partecipazione di controllo o di collegamento inidonea a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata >> trova applicazione il solo art. 175.



Si pensi ad es. al caso in cui la conferitaria già titolare del 20% del capitale della partecipata, riceva un'ulteriore partecipazione del 20%, di per sé idonea ad assicurare un'influenza dominante o notevole su quest'ultima società.


- Nessun problema si pone se il conferimento ha ad oggetto una partecipazione non rilevante, ma comunque in grado di far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto >> si applica il solo art. 177, comma 2.



Si pensi ad es. al caso in cui la conferitaria già titolare del 49% del capitale della partecipata, riceva un'ulteriore partecipazione del 3%, di per sé inidonea ad assicurare un'influenza dominante o notevole su quest'ultima società.

Il rapporto tra art. 175 e art. 177, comma 2

- Le difficoltà sorgono invece quando la partecipazione conferita rappresenta una partecipazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. e permette al contempo alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo di diritto della società partecipata in tali casi non è chiaro quale delle due norme debba prevalere




La dottrina è dell'idea che debba prevalere la disciplina di favore per il contribuente

Art. 177, comma 1: scambi di partecipazioni mediante permuta

Art. 1552 c.c.:

“La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”.




Anche la permuta rientra nel novero delle cessioni a titolo oneroso ai fini fiscali e pertanto costituisce un'operazione fiscalmente rilevante, suscettibile di generare plusvalenze o minusvalenze tassabili.

Tuttavia, la permuta di partecipazioni gode in talune circostanze di un regime di neutralità fiscale.



Art. 177, comma 1: scambi di partecipazioni mediante permuta

Ai sensi del primo comma dell'art. 177 del TUIR, la permuta, mediante la quale una società di capitali o un ente commerciale acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c., ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altra società di capitali (o ente commerciale), attribuendo ai soci di quest'ultima proprie azioni,



non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione di cui all'art. 87 e di cui agli artt. 58 e 68, comma 3.

Art. 177, comma 1: scambi di partecipazioni mediante permuta

L'operazione di permuta prevista dalla norma in esame si caratterizza:

- per l'acquisizione, l'integrazione o l'incremento del controllo in una società (c.d. società scambiata)
- da parte di una società (c.d. società acquirente)
- per effetto della cessione di una partecipazione nella medesima società da parte di un altro soggetto (c.d. soggetto scambiante), il quale riceve in cambio azioni proprie dalla società acquirente.

Art. 177, comma 1: scambi di partecipazioni mediante permuta

Affinchè l'operazione sia fiscalmente neutrale:

- è necessario che la società acquirente sia fiscalmente residente in Italia e sia una società che abbia azioni proprie da scambiare (deve necessariamente rivestire la forma di s.p.a. o di s.a.p.a.) >> art. 2474 c.c.


- il soggetto scambiante può avere qualsiasi natura:

può essere tanto una persona fisica che un soggetto collettivo, esercente o meno un'attività d'impresa;

- la società scambiata deve essere una società di capitali o un ente commerciale fiscalmente residente in Italia;

Art. 177, comma 1: scambi di partecipazioni mediante permuta

- la partecipazione oggetto di trasferimento alla società acquirente deve essere tale da consentire a quest'ultima di assumere o integrare o incrementare il potere di controllo nella società scambiata



Il concetto di controllo cui fa riferimento la norma è il controllo di diritto di cui all'art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. in forza del quale si considerano controllate le società in cui un'altra dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

- il costo delle azioni date in permuta deve essere trasferito sulle azioni o quote ricevute in cambio.

NB: L'operazione è fiscalmente neutrale sia per il soggetto scambiante che per la società acquirente.